

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento regionale per l'Agricoltura

Servizio I Tutela e valorizzazione dell'ambiente



AVVISO DI MODIFICA DEL BANDO PUBBLICO 2015

Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Vista la proposta del *Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020* apprezzata dalla Giunta Regionale con delibera 216 del 18/7/2014 e trasmessa, corredata dai documenti di analisi e valutazione, all'Unione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22/7/2014.

Visto il bando emanato per la Misura 13 con prot. n 43231 del 9/6/2015

Tenuto conto che il **PSR Sicilia 2014-2020** è stato approvato con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015, che la scheda relativa alla Misura 13 ” **Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**” in sede di negoziato con la Commissione Europea ha subito delle modifiche.

Considerato che il suddetto bando all'art.13 prevedeva che: “*L'Amministrazione regionale, pertanto si riserva a modificare il presente bando a seguito della conclusione del negoziato con la Commissione Europea e alla Decisione di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” si rende necessario ed opportuno modificare alcuni articoli del bando per renderli rispondenti alle modifiche approvate.

Pertanto gli articoli: 3, 5, 6 e 7 e l'allegato 1 vengono integralmente modificati come segue:

ART. 3

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come definiti dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e dall'articolo 1 del DM n. 1420 del 26/02/2015 e successive modifiche e integrazioni.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per l'anno in cui viene presentata la domanda dell'indennità in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

Considerato l'onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio ai fini dell'accesso all'aiuto i richiedenti per le sottomisure 13.1 *Pagamento compensativo nelle zone montane* e 13.2 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi* dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 1,00 ettaro di SAU, mentre per la sottomisura 13.3 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici* dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 0,50 ettari di SAU.

Inoltre, per le aziende zootecniche, il carico UBA per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,20 UBA/ha nel rispetto delle attività minime di cui all'art. 4 par. 1 lettera c), punti ii, iii) del Reg. (UE) 1307/2013 - DM 1420 del 26/02/2015 e s.m.i.; ai fini del calcolo del carico saranno prese in considerazione tutte le UBA aziendali in ambito regionale e tutte le SAU di foraggiere e pascolo aziendali al netto delle tare condotte al momento della presentazione della domanda in ambito regionale.

Tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA indicate all'art. 1 del presente bando. In particolare i richiedenti, tramite i CAA, hanno l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il 15 giugno.

ART. 5

Obblighi del beneficiario

I beneficiari della presente misura devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola e di allevamento nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, nel rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Regolamento 1306/2013 art. 94 e all'Allegato II, nonché i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013, secondo le norme di attuazione nazionali e regionali vigenti.

ART. 6

Livelli di aiuto

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro di superficie agricola utilizzata secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale così come riportato di seguito:

13.1 Pagamento compensativo nelle zone montane

e

13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

Coltura	€/ha/anno
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	350
Seminativi	75
Colture permanenti	260

13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Coltura	€/ha/anno
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	130
Seminativi	40
Vite e altre permanenti	150

Si specifica che per quanto riguarda "Foraggiere e pascoli con attività zootecniche" l'indennità è erogata esclusivamente in presenza di attività zootecnica nel rispetto dei carichi ammissibili, pertanto senza attività zootecnica le foraggiere sono assimilate ai seminativi.

Sono classificate aziende zootecniche quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino, suino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASP territorialmente competente nell'ambito della regione.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione della superficie a premio. È infatti prevista una degressività del premio corrisposto all'agricoltore.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.1, che per la 13.2 e/o la 13.3. la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente in tutte le aree eleggibili in tal caso, prima di applicare la suddetta decrescenza, è necessario procedere alla determinazione della media ponderata

dell'indennizzo unitario calcolato in relazione al totale della SAU ad impegno per le diverse aree svantaggiate.

L'indennità minima prevista ai sensi del Reg.1305/2013 è di € 25 per ha/anno.

La soglia di superficie a cui si applica la degressività è di 20 ha, nelle sottostanti tabelle una per ogni sottomisura vengono riportate la percentuali di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia colturale.

13.1.1 Pagamento compensativo nelle zone montane

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia colturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	>70
foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	60%	40%	20%
Seminativi	100%	50%	Importo minimo da regolamento	
Permanenti	100%	50%	Importo minimo da regolamento	

13.2.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia colturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	> 70
foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	80%	50%	20%
Seminativi	100%	Importo minimo da regolamento		
Permanenti	100%	60%	40%	Importo minimo da regolamento

13.3.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia colturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	>70
foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	60%	40%	20%
Seminativi	100%	50%	Importo minimo da regolamento	
Permanenti	100%	50%	Importo minimo da regolamento	

ART. 7

Ricevibilità, ammissibilità, istruttoria e formazione della graduatoria

Il dirigente del Servizio responsabile (USA), entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione della copia cartacea delle domande di aiuto/pagamento procederà alla nomina di una Commissione e comunicherà al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'Ufficio Servizio Agricoltura competente, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il rispetto del termine del rilascio telematico e il termine di presentazione cartacea previsto dal bando per le domande presentate tramite i tecnici agricoli, così come indicato al precedente art 4.

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'USA competente fosse successiva alla data di scadenza, la Commissione non procederà all'apertura della busta.

La Commissione, per le sole istanze ricevibili, procederà alla verifica della completezza della domanda di aiuto e procederà quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità attraverso la consultazione della banca dati trasmessa da AGEA contenente i controlli relativi alla qualifica di agricoltore attivo del richiedente, i titoli di conduzione delle particelle interessate alla domanda, compreso nei casi di affitto o di comodato d'uso, il numero e la data di registrazione del titolo di disponibilità e la durata del contratto, nonché il rispetto delle superfici minime ammissibili ed il carico minimo zootecnico così come previsto all'art. 3.

La Commissione, redigerà distinti per operazione gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, con l'indicazione specifica dei motivi di non ricevibilità e/o non ammissibilità.

Tali elenchi saranno approvati con provvedimento del Dirigente USA e trasmessi al Dipartimento regionale per l'Agricoltura, che provvederà alla pubblicazione nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun USA e saranno consultabili presso

l'URP degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento Regionale per l'Agricoltura.

Tutti gli interessati, entro e non oltre i successivi **15** giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori sul sito del PSR 2014/2020, potranno richiedere all'USA, con apposite memorie scritte il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione comprovante la contestazione (Domanda cartacea in originale, tutti i titoli di possesso, i registri di stalla ecc.) necessaria per l'istruttoria; l'accoglimento è legato in tutti i casi anche alla verifica informatica che sarà effettuata in corso di riesame.

L'USA, entro **45** giorni successivi dalla pubblicazione sul web degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura per la stesura dell'elenco regionale delle domande ammesse e successiva sua pubblicazione sul sito del PSR 2014/2020, tale elenco sarà subordinato alle verifiche che saranno effettuate dall'organismo pagatore sulle domande ai sensi delle circolari emanate dall'OP in attuazione alle direttive Comunitarie.

Solo a seguito all'espletamento dei controlli da parte dell'Organismo pagatore AGEA verrà approvato con provvedimento del Dirigente Generale, l'elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi cui seguirà dopo la registrazione alla Corte dei Conti, la pubblicazione sulla GURS.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 del Reg.n.1305/13 non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie, tenendo conto che una delle principali finalità della misura in questione è il mantenimento del presidio del territorio, verrà data priorità alle aziende agricole ad indirizzo zootecnico alle quali verrà corrisposta l'indennità per le colture foraggere e i pascoli per intero nel rispetto dell'applicazione della degressività. Mentre per tutte le altre colture e tipologie di aziende verrà garantita l'indennità minima prevista dal Regolamento.

Se adottando le modalità del paragrafo precedente non siano ancora sufficienti le risorse finanziarie verrà applicata anche nelle aziende zootecniche per le colture foraggere e pascoli, una riduzione dell'indennità in modo proporzionale.

f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)

Elenco dei controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo
Agricoltori singoli e associati in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013	Incrocio banche Dati Anagrafe tributaria, Partita IVA codice ateco, ecc. secondo quanto disposto da AGEA a seguito dei DM nazionali
Carico minimo ammissibile => di 0,20 UBA/ha.	Verifica dei capi tramite incrocio banca dati fascicolo e BDN Per il calcolo del carico massimo delle UBA si prende in considerazione l'intera SAU a foraggiare e pascoli al netto delle tare
La superficie minima aziendale ammissibile è di 0,5 ha	Controllo informatico superfici ammissibili in domanda
Disponibilità delle superfici per tutto il periodo d'impegno (anno di presentazione della domanda)	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico
Superfici che ricadono nelle aree svantaggiate	Controlli incrociati banche dati territoriali

Gli impegni da verificare sono:	
Impegni	Modalità di controllo
Rispetto del carico minimo => di 0,20 UBA/ha per tutto il periodo d'impegno	Verifica dei capi tramite incrocio banca dati fascicolo e BDN in ambito regionale Per il calcolo del carico massimo delle UBA si prende in considerazione l'intera SAU a foraggiare e pascoli al netto delle tare in ambito regionale
Rispetto delle norme di "condizionalità" e delle attività minime	Vedi i controlli di condizionalità
Mantenimento delle superfici per la durata dell'impegno	Controllo banca dati SIAN secondo quanto disposto dall'organismo pagatore (AGEA)